

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3084

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOZZA, MARANGONE VITTORIO, NATTA, SCIORILLI BORRELLI, MARZANO,
GRASSO NICOLOSI ANNA, RAVERA CAMILLA**

Annunziata il 20 luglio 1957

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante
delle scuole e degli istituti d'arte

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone all'approvazione della Camera riguarda il personale non insegnante degli istituti e delle scuole d'arte e particolarmente i segretari economi, gli applicati di Segreteria, i bidelli e i custodi.

Il provvedimento si ispira alla necessità di aggiornare i ruoli organici e le carriere di queste categorie, *che da 34 anni non hanno avuto il benché minimo miglioramento*, e di adeguarle alle effettive e sempre maggiori esigenze del servizio da esse prestato.

Gli istituti e le scuole d'arte provengono in massima parte dal vecchio ordinamento dell'istruzione industriale da cui furono separate nel 1924 perché, pur conservando la fondamentale fisionomia di istituti e scuole tecnico-professionali, avevano finalità prevalentemente artistiche. Ad essi furono uniti di fatto, gli Istituti d'arte provenienti dalla trasformazione degli Istituti di belle arti.

Ma mentre il personale insegnante e tecnico di queste pur benemerite istituzioni ha conseguito miglioramenti economici e di carriera analogamente a quello degli altri Istituti di istruzione artistica e tecnica, il personale non insegnante non ha ottenuto il benché minimo avanzamento e basti pensare che i segretari economi e gli applicati di Segreteria cominciano e terminano la loro carriera rispettivamente al grado XI del gruppo B e al grado XIII del gruppo C.

I segretari economi e gli applicati di Segreteria degli Istituti e Scuole d'arte sono forse gli unici tra tutti i dipendenti dello Stato che pur svolgendo compiti non certo inferiori e per alcuni aspetti più gravosi e di maggiore responsabilità di quelli demandati alle corrispondenti categorie del personale delle Amministrazioni centrali, che in tanti anni non abbiano ottenuto il riconoscimento di una carriera adeguata e corrispondente a quella concessa ad altre analoghe categorie.

E poiché la determinazione delle carriere del predetto personale non è stato stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si vuol cogliere l'occasione per soddisfare una esigenza da lungo tempo sentita ed accogliere una legittima aspirazione da troppo tempo invocata nonchè definire una situazione la cui soluzione ebbe già un tentativo infelice nel 1948 quando fu emanato il *decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, che non ebbe mai pratica attuazione.*

In relazione a quanto esposto l'articolo 1 del provvedimento prevede la determinazione delle carriere e delle relative qualifiche che vengono elencate nelle annesse tabelle A, B e C.

L'articolo 2 stabilisce le norme per l'accesso e lo svolgimento delle carriere secondo il testo unico.

L'articolo 3 dispone che per l'accesso alla carriera di concetto si richiede il possesso del diploma di ragioniere.

A giustificare questa limitazione è da tener presente che gli Istituti e le Scuole d'arte hanno ordinamento amministrativo autonomo e il segretario economo oltre alle normali mansioni di Segreteria svolge funzioni e attività contabili assai complesse che vanno dalla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo, all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alla gestione delle aziende speciali, alla liquidazione e al pagamento degli stipendi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.

Con gli articoli 4, 5 e 6 vengono stabilite le norme per la distribuzione tra le scuole e Istituti d'arte del contingente dei posti previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C*.

Il numero limitato delle Scuole e degli Istituti d'arte e l'incremento che hanno avuto in questi ultimi anni e che è tuttora in pieno sviluppo rende necessaria una certa elasticità nell'assunzione del personale. Peraltro si sono volute disciplinare le assegnazioni in relazione alle effettive esigenze che potranno verificarsi in avvenire, stabilendo, all'articolo 6, la revisione dei contingenti assegnati a ciascuna Scuola o Istituto da eseguirsi mediante decreto interministeriale tra il Ministro della pubblica istruzione e quello del tesoro.

Per gli Istituti che si trovano nei grandi centri e che abbiano assunto particolare importanza e che richiedano eccezionale attività amministrative e contabile è prevista la assegnazione di un secondo funzionario di concetto, di qualifica inferiore al primo, che lo coadiuvi nello svolgimento della gestione amministrativa e contabile.

Non sembrerà eccessiva l'adozione di questo provvedimento quando si pensi che negli Istituti d'arte non vi è Consiglio di amministrazione, che la carica di presidente e capo dell'Istituto è di durata biennale a titolo gratuito, che la direzione è affidata ad artisti di fama generalmente poco esperti di amministrazione e contabilità e che non vi è, come negli Istituti tecnici industriali, un ufficio tecnico che coadiuvi la Direzione.

Vi sono peraltro Istituti d'arte modernamente attrezzati con macchinari e attrezzature complesse e costose per le quali occorre provvedere alla manutenzione, conservazione e aggiornamento.

Un solo segretario non potrebbe in molti casi fronteggiare un complesso di mansioni così oneroso ed eterogeneo per cui l'ausilio di

un secondo segretario si rende, in quei casi, assolutamente necessario.

Tale disposizione è d'altra parte conforme a quella contenuta nell'articolo 63 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, tuttora vigente per gli Istituti e le Scuole d'arte provenienti dall'istruzione professionale.

L'articolo 7 dispone le norme per l'assunzione di personale supplente nel caso di temporanee vacanze.

Con i successivi articoli vengono stabilite le norme transitorie e finali per la prima applicazione della legge.

Con gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 vengono emanate le norme per l'inquadramento del personale in servizio di ruolo nelle nuove carriere in base alla anzianità posseduta alla data dell'inquadramento stesso.

Non vengono stabilite limitazioni oltre quelle imposte dal limite numerico dei contingenti delle tabelle *A*, *B* e *C*, in considerazione che trattasi di personale di età matura o avanzata che attende da oltre vent'anni un qualsiasi miglioramento e che non ha beneficiato, come quello dell'istruzione tecnica industriale, del precedente decreto 11 marzo 1948, n. 240, caduto in prescrizione.

La mancata applicazione di questo provvedimento ha già danneggiato economicamente queste categorie che per 9 anni non hanno avuto i miglioramenti di carriera previsti dal provvedimento stesso e sembra equo consentire loro di raggiungere almeno il beneficio del maggior miglioramento di carriera alla vigilia del collocamento a riposo.

Con l'articolo 13 si dispone la soppressione di alcune particolari categorie di posti e particolarmente di quelle previste dal decreto legislativo relativo alla classificazione dell'Istituto d'arte di Faenza e di quelli di segretario di gruppo *C* degli Istituti d'arte di Lucca, Massa, Modena, Parma, Perugia e Urbino. I predetti segretari dei sei Istituti pur essendo attualmente inquadrati nel gruppo *C* in quanto i relativi statuti prevedono tale inquadramento, appartengono non di meno al personale di concetto. Detto personale che svolge le mansioni medesime di quello degli altri Istituti fruisce attualmente di una ben modesta carriera e precisamente:

fino al grado IX del gruppo *B* il segretario dell'Istituto d'arte di Faenza;

fino al grado X i segretari dei sei Istituti sopracitati;

e fino al grado XII i due applicati dello stesso Istituto d'arte di Faenza.

Con lo stesso articolo si dispone altresì l'inquadramento del personale in servizio di ruolo nei posti stessi nelle nuove qualifiche previste dalle tabelle annesse alla legge proposta.

Si dispone anche la soppressione dei posti di vice segretario degli Istituti d'arte di Napoli, Firenze e Venezia e della Scuola d'arte di Lecce, e l'inquadramento del relativo personale in servizio di ruolo.

Per questi ultimi l'inquadramento stesso viene condizionato all'esito favorevole di apposita ispezione.

Con l'articolo 14 è disciplinata in modo rigoroso l'assunzione del personale non di ruolo in caso di temporanea vacanza nei posti di ruolo.

Poiché si è ritenuto di dare in compensazione la somma attualmente prevista per il personale dei ruoli aggiunti e per il personale non di ruolo attualmente in servizio, con

l'articolo 14 si è stabilito che nella prima attuazione della presente legge potranno essere banditi concorsi solo per il numero dei posti disponibili in eccedenza a quello complessivo degli impiegati predetti.

Per il rimanente della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, e prevista in lire 30.388.800, si provvederà con le ordinarie disponibilità del capitolo dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli Istituti e le Scuole d'arte.

Si può senz'altro affermare che la spesa per la prima applicazione della legge sarà di molto inferiore a quella indicata in quanto la maggior parte del personale è all'inizio della carriera.

Con l'articolo 15 vengono richiamate le modalità per la sistemazione del personale dei ruoli aggiunti già dei ruoli speciali transitori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti e Scuole d'arte sono stabiliti nelle tabelle *A*, *B*, *C* allegata alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

Detti ruoli sostituiscono i posti del personale di segreteria e di servizio previsti nelle tabelle organiche degli Istituti e Scuole d'arte

ART. 2.

L'accesso e lo svolgimento delle carriere previste nelle tabelle di cui all'articolo precedente sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3.

Per l'accesso alla carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o diploma di ragioniere conseguito secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

ART. 4.

Il contingente dei posti previsto nelle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge, è stabilito in relazione al numero delle Scuole e degli Istituti di arte funzionanti alla data

del 1° luglio 1956 e alle loro esigenze, secondo le norme di cui ai commi seguenti.

Per ogni Istituto d'arte sono assegnati:

- 1 impiegato della carriera di concetto con funzioni di segretario-economista;
- 2 impiegati delle carriere esecutive con funzioni di applicati di segreteria;
- 4 bidelli custodi.

Per ogni Scuola d'arte sono assegnati:

- 1 impiegato della carriera di concetto con funzioni di segretario-economista;
- 1 impiegato della carriera esecutiva con funzioni di applicato di segreteria;
- 3 bidelli custodi.

Agli Istituti e Scuole d'arte in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i quattrocento alunni o in cui funzionino tre sezioni, sono assegnati due applicati di segreteria; agli Istituti e Scuole d'arte in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i seicento alunni o in cui funzionino cinque sezioni sono assegnati tre applicati di segreteria e quando la media della popolazione scolastica superi gli ottocento alunni o funzionino almeno sette sezioni, sono assegnati quattro applicati di segreteria.

Per ogni cento alunni o frazione superiore ai 50/100 oltre i primi duecento oppure per ogni sezione oltre le prime due, è assegnato presso le Scuole o Istituti d'arte un altro bidello.

ART. 5.

Agli Istituti d'arte aventi sede in grandi centri, con popolazione scolastica molto numerosa o che presentino particolari esigenze di gabinetti scientifici, musei e collezioni artistiche o abbiano laboratori od officine in numero superiore a quello delle sezioni, potrà essere assegnato, in aggiunta al segretario-economista di qualifica elevata, un funzionario appartenente alla stessa carriera ma di qualifica inferiore, che lo coadiuvi nella gestione amministrativo-contabile degli Istituti stessi.

Negli Istituti e Scuole d'arte aventi per alcune sezioni più specializzazioni e relativi laboratori, officine, gabinetti scientifici, musei o collezioni artistiche, il numero degli applicati e dei bidelli può essere aumentato di tante unità quanti sono i musei, gabinetti scientifici, officine o laboratori in sopra numero a quello delle sezioni.

In ogni caso, il numero dei posti di applicato e di bidello non può superare, rispettivamente di tre o di quattro unità il contingente stabilito dal 2° comma del precedente articolo 4.

ART. 6.

Il contingente dei posti previsto [nelle allegare tabelle A, B, C, che ha effetto dal 1° luglio 1956, è revisionato ogni due anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, in conformità dei criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Detto decreto dispone, altresì, la ripartizione del contingente fra i singoli Istituti e Scuole d'arte.

ART. 7.

Per i posti temporanei vacanti il Capo dell'Istituto o Scuola, previa autorizzazione ministeriale, potrà assumere personale supplente, che sia in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 3.

Detto personale, il cui rapporto d'impiego non potrà essere superiore alla durata dell'anno scolastico, verrà retribuito con un trattamento pari a quello iniziale dell'analogo personale di ruolo.

È fatto assoluto divieto di assumere personale non insegnante non di ruolo, in eccedenza ai posti previsti negli organici, salvo quanto è disposto dall'articolo 10.

ART. 8.

I segretari-economi, gli applicati di segreteria e il personale di custodia in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite nelle tabelle A, B, C di cui all'articolo 1, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza e in base alle norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 9.

I segretari-economi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto quattordici anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di segretario economo principale.

I segretari-economi che abbiano compiuto, alla data suddetta, undici anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di primo segretario economo.

I segretari-economi che abbiano compiuto, alla data suddetta, sette anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di segretario economo.

I segretari-economi che abbiano compiuto, alla data suddetta, quattro anni di servizio di ruolo sono inquadrati nella nuova qualifica di segretario economo aggiunto.

ART. 10.

Gli applicati di segreteria, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto sedici anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di archivista capo.

Gli applicati di segreteria, che alla data suddetta abbiano compiuto tredici anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di primo archivista.

Gli applicati di segreteria, che alla data suddetta abbiano compiuto sette anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di archivista.

Gli applicati di segreteria, che alla data suddetta abbiano compiuto due anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di applicato.

ART. 11.

I custodi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto cinque anni di servizio di ruolo, sono inquadrati nella nuova qualifica di primo bidello.

ART. 12.

Per l'inquadramento nelle qualifiche di cui ai precedenti articoli, qualora il numero dei candidati aventi diritto superi quello del contingente stabilito nelle annesse tabelle *A*, *B*, e *C*, l'inquadramento stesso verrà effettuato mediante scrutinio per merito comparativo nei limiti del contingente stesso.

ART. 13.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aboliti:

- a) il posto di gestore-segretario di gruppo *B* dell'Istituto d'arte di Faenza;
- b) i posti di segretario di gruppo *C* degli Istituti d'arte di Lucca, Modena, Massa, Parma, Perugia e Urbino;
- c) i posti di vicesegretario di gruppo *B* degli Istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e della Scuola d'arte di Lecce;
- d) i posti di applicato alla biblioteca e fototeca e di applicato magazziniere dell'Istituto d'arte di Faenza.

Dalla data suddetta, il personale che trovasi in servizio di ruolo nei predetti posti sarà inquadrato: nella carriera di concetto,

quello indicato nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma; nella carriera esecutiva qu quello di cui alla lettera *d*).

L'inquadramento sarà fatto secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza valutata per intero e con le modalità stabilite nei precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Per il personale di cui alla lettera *c*) del 1° comma del presente articolo, l'inquadramento è condizionato all'esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 14.

I posti che dopo la prima attuazione della presente legge risultino disponibili nei ruoli allegati alla legge stessa, possono essere conferiti mediante pubblico concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei ruoli aggiunti, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e degli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti, in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio negli Istituti e Scuole d'arte alla data di entrata in vigore della presente legge potranno ottenere il passaggio nei nuovi ruoli previsti dalle tabella *A*, *B* e *C* annesse alla legge stessa, secondo le norme di cui agli articoli 344 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nei limiti e con le modalità stabilite dai precedenti articoli 4, 5, 8 e successivi.

ART. 16.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano le disposizioni relative al personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 17.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardante gli Istituti e le Scuole d'arte.

ART. 18.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

TABELLA A

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Funzione	Numero dei posti
402	Segretario-economo principale.	9
325	Primo segretario-economo	12
271	Segretario-economo	16
229	Segretario-economo aggiunto	} 25
202	Vice segretario-economo	
Posti		<u>62</u>

TABELLA B

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Funzione	Numero dei posti
271	Archivista capo	16
229	Primo archivista.	22
202	Archivista	30
180	Applicato	} 55
157	Applicato-aggiunto.	
Posti		<u>123</u>

TABELLA C

CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Funzione	Numero dei posti
163	Primo bidello	90
151	Bidello	188
Posti		<u>278</u>